



LEGA PRO

COMUNICATO N. 8/DIV – 2 SETTEMBRE 2025

8/18

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 29, 30, 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 29, 30, 31 Agosto e 1 Settembre 2025

2^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO	VIRTUS VERONA	3-2
CITTADELLA	ALCIONE MILANO	1-0
DOLOMITI BELLUNESI	NOVARA	1-1
INTER U23	PRO PATRIA	2-2
LUMEZZANE	PERGOLETTESE	2-3
OSPITALETTO FRANCIACORTA	L.R. VICENZA	0-0
PRO VERCELLI	ALBINOLEFFE	2-1
RENATE	GIANA ERMINIO	1-1
TRENTO	UNION BRESCIA	0-2
TRIESTINA	LECCO	1-1

GIRONE B

BRA	PERUGIA	2-2
CAMPOBASSO	TORRES	2-1
FORLÌ	RAVENNA	1-0
GUBBIO	SAMBENEDETTESE	1-1
GUIDONIA MONTECELIO	PINETO	0-2
JUVENTUS NEXT GEN	LIVORNO	2-1
PIANESE	CARPI	0-1
PONTERA	AREZZO	0-3
TERNANA	ASCOLI	0-2
VIS PESARO	RIMINI	0-0

GIRONE C

ATALANTA U23	CASARANO	6-2
AZ PICERNO	GIUGLIANO	2-2
BENEVENTO	CASERTANA	2-1
CAVESE	CATANIA	0-1
COSENZA	SALERNITANA	1-2
FOGGIA	SORRENTO	1-0
POTENZA	AUDACE CERIGNOLA	0-0
SIRACUSA	MONOPOLI	1-2
TEAM ALTAMURA	CROTONE	0-4
TRAPANI	LATINA	6-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 29, 30, 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CAVESE, CITTADELLA, POTENZA, SAMBENEDETTESE, TERNANA, TRAPANI, TRENTO, UNION BRESCIA e SIRACUSA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. otto petardi di media intensità nel recinto di gioco (4 al 19°, 2 al 20° e 2 al 21° minuto del secondo tempo), senza conseguenze;

2. al 19°, al 20° e al 21° minuto del secondo tempo, quattro bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. al 21° minuto del secondo tempo, un bengala nel campo per destinazione a meno di un metro dalla bandierina del calcio d'angolo che causava l'interruzione della gara per circa 1 minuto da parte dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 26° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, tre

bottigliette d'acqua semivuote all'indirizzo del calciatore autore del gol, il quale si era recato sotto la Curva dei tifosi avversari per esultare; due delle bottigliette terminavano sul terreno di gioco e una nel recinto di gioco, all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, senza provocare conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

PINETO per avere un suo tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di 3 minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

SORRENTO per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato quattro pannelli metallici che compongono i gradoni ubicati nel Settore Curva Ferrovia – Settore Ospiti loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BUCCHI CRISTIAN	(AREZZO)
PIGNOTTI NAZARIO	(AREZZO)
MENICHINI LEONARDO	(PONTEDERA)
STANTE MATTIA	(TERNANA)
STELLONE ROBERTO	(VIS PESARO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AUTERI GAETANO (BENEVENTO)

A) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato e, prima di uscire dal terreno di gioco, reiterava la condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale;

B) per avere, al termine della gara, atteso l'Arbitro nella zona antistante gli spogliatoi, reiterando le proteste nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FRANZESE FRANCESCO (AREZZO)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, alzatosi dalla panchina aggiuntiva, avvicinandosi a quest'ultimo, proferiva frasi offensive nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CORCIONE DOMENICO (CAVESE)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCOTTO FELICE (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire verso una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MEZZANOTTI DAVIDE (GUBBIO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a gioco fermo durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina e si avvicinava ad un metro dal monitor FVS.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PALLADINI OTTAVIO (SAMBENEDETTESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOMEI FRANCESCO	(ASCOLI)
TOSCANO DOMENICO	(CATANIA)
PROSPERI FABIO	(CAVESE)
COLAVITTO GIANLUCA	(GIUGLIANO)
PACI MASSIMO	(LUMEZZANE)
TURATI MARCO	(SIRACUSA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BARTOLI IURI (AREZZO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente e proferiva frasi irrispettose al suo indirizzo per contestarne l'operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CAMPELLI MATTEO (GUIDONIA MONTECELIO)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI SANTO DANIELE (GUIDONIA MONTECELIO)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DICUONZO STEFANO

(RIMINI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)

NWANEGE KARLSON MUKUM (PERUGIA)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell'avversario con i tacchetti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GARRITANO LUCA (COSENZA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell'avversario con i tacchetti.

JALLOW SULAYMAN (VIS PESARO)

per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al petto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)

per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava parole irrispettose al suo indirizzo per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

D'ALENA ANTONIO (CASARANO)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CHIOSA MARCO	(AREZZO)
SGANZERLA RICCARDO	(BRA)
GARETTO MARCO	(RIMINI)
CORRADI CHRISTIAN	(TRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PARLATI SAMUELE	(ALBINOLEFFE)
SCOGNAMILLO STEFANO	(BENEVENTO)
CORTESI MATTEO	(CARPI)
CELIENTO DANIELE	(CASARANO)
VANO MICHELE	(CASERTANA)
D'ALESSIO FRANCESCO	(CITTADELLA)
STAVER CORNELIUS	(FOGGIA)
ESEMPIO STEFANO	(GUIDONIA MONTECELIO)
SANNIPOLI DANIEL	(GUIDONIA MONTECELIO)
CINQUEGRANO SIMONE	(INTER U23)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
MICELI MIRKO	(MONOPOLI)
CITI ALESSANDRO	(NOVARA)
BAGGI FEDERICO	(PINETO)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEREDERA)
AKPA AKPRO JEAN-GUY	(PRO VERCELLI)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
GOLEMIC VLADIMIR	(SALERNITANA)
SALINES EMMANUELE	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDI GABRIELE	(ALBINOLEFFE)
BOLOCA GABRIELE	(ALBINOLEFFE)
MORSELLI FABIO	(ALCIONE MILANO)
MURONI MATTIA	(ALCIONE MILANO)
CHIERICO LUCA	(AREZZO)
GILLI MATTEO	(AREZZO)
GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
PATTARELLO EMILIANO	(AREZZO)
PERROTTA FRANCESCO SIMON	(AREZZO)
VENTURI GIACOMO	(AREZZO)
ROSSONI STEFANO GIOVANN	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
D'UFFIZI SIMONE	(ASCOLI)
RIZZO NICHOLAS	(ASCOLI)
BERTO GABRIELE	(ATALANTA U23)
BIANCHINI GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
ABREU SANTOS JOSE LEONARDO	(AZ PICERNO)
VELTRI ANGELO	(AZ PICERNO)
PIEROZZI EDOARDO	(BENEVENTO)
PRISCO ANTONIO	(BENEVENTO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(BENEVENTO)
CAMPEDELLI RICCARDO	(BRA)

SINANI ISMET	(BRA)
DI LIVIO LORENZO	(CAMPOBASSO)
PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
GEGA ERTIJON	(CASARANO)
ZANABONI EMANUELE ALESSA	(CASARANO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(CASERTANA)
PEZZELLA SALVATORE	(CASERTANA)
CELLI ALESSANDRO	(CATANIA)
PIERACCINI SIMONE	(CATANIA)
EVANGELISTI NICOLO	(CAVESE)
LORETO CIRO	(CAVESE)
BARBERIS ANDREA	(CITTADELLA)
ZANELLATI ALESSANDRO	(CITTADELLA)
CAPORALE ALESSANDRO	(COSENZA)
FERRARA ANTONIO	(COSENZA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(CROTONE)
MIGNANELLI DANIELE	(DOLOMITI BELLUNESI)
BEVILACQUA MARCO	(FOGGIA)
MACRI' DAVIDE	(FORLÌ)
MENARINI FRANCESCO	(FORLÌ)
PELLIZZARI STEFANO	(FORLÌ)
SAPORETTI LORENZO	(FORLÌ)
MAZZA ANDREA SERGIO	(GIANA ERMINIO)
NELLI JACOPO	(GIANA ERMINIO)
D'AGOSTINO GIUSEPPE	(GIUGLIANO)
FORCINITI LUIGI	(GIUGLIANO)
NEPI ALESSIO	(GIUGLIANO)
DJANKPATA HALID	(GUBBIO)
PODDA LORENZO	(GUBBIO)
ERRICO ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
ANGHELE' LORENZO	(JUVENTUS NEXT GEN)
PUCZKA DAVID	(JUVENTUS NEXT GEN)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
PELLIZZARI GIULIO	(L.R. VICENZA)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
FARNETI GIOVANNI	(LATINA)
PORRO MATTIA	(LATINA)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
PELLEGRINO GABRIEL CARMINE	(LECCO)
BALDI LEON	(LIVORNO)
HAMLILI ZACCARIA	(LIVORNO)
NOCE MARIO	(LIVORNO)
FILIGHEDDU STEFANO	(LUMEZZANE)
LONGO SALVATORE	(MONOPOLI)
PICCININI STEFANO	(MONOPOLI)
FAYE CHEIKH BETHIO	(NOVARA)
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
REGAZZETTI SAMUELE	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
SINN LUKAS	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
BANE ABDOUL HATE	(PERGOLETTESE)
BENVENUTO MATTIA	(PERGOLETTESE)
TOMASELLI GIACOMO	(PERGOLETTESE)
RICCARDI DAVIDE	(PERUGIA)
MASETTI LORENZO	(PIANESE)

SERBOUTI ANASS	(PINETO)
CORRADINI FRANCESCO	(PONTEDERA)
MANFREDONIA MATTEO	(PONTEDERA)
VONA EDOARDO	(PONTEDERA)
ALIATA TOMMASO	(PRO PATRIA)
DI MUNNO ALESSANDRO	(PRO PATRIA)
RENELUS BERTONY	(PRO PATRIA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
HUIBERTS ROBIN DEAN	(PRO VERCELLI)
SOW ASANE	(PRO VERCELLI)
CALANDRINI GIACOMO	(RAVENNA)
DI MARCO TOMMASO	(RAVENNA)
LONARDI LORENZO	(RAVENNA)
SPINI CRISTIAN	(RAVENNA)
CALI MICHELE	(RENATE)
FALBO LUCA	(RIMINI)
FIORINI MATTIA	(RIMINI)
LONGOBARDI GIANLUCA	(RIMINI)
CAPOMAGGIO GALO	(SALERNITANA)
COPPOLARO MAURO	(SALERNITANA)
MATINO EMMANUELE	(SALERNITANA)
ALFIERI VINCENZO	(SAMBENEDETTESE)
TOURE MOUSSA	(SAMBENEDETTESE)
ZINI ALESSIO	(SAMBENEDETTESE)
CANDIANO MAIKO	(SIRACUSA)
GUADAGNI GIUSEPPE	(SIRACUSA)
PUZONE MATTIA	(SIRACUSA)
CANGIANIELLO SIMONE	(SORRENTO)
MOGENTALE TOBIA	(TEAM ALTAMURA)
SILLETTI ENRICO	(TEAM ALTAMURA)
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR	(TERNANA)
BRENTAN MICHAEL	(TORRES)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
MERCADANTE MARIO	(TORRES)
MUSSO ANTONINO	(TORRES)
NUNZIATINI FRANCESCO	(TORRES)
CIOTTI PIETRO	(TRAPANI)
DE FRANCESCO ALBERTO	(UNION BRESCIA)
GORI STEFANO	(UNION BRESCIA)
MAISTRELLO TOMMY	(UNION BRESCIA)
SILVESTRI LUIGI	(UNION BRESCIA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)
TAVERNARO FEDERICO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 2 Settembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani